



# COMUNE DI TRINO

Provincia di Vercelli

C.so Cavour, 70 – 13039 TRINO (VC)

Tel. 0161 806010 – PEC [comune@pec.comune.trino.vc.it](mailto:comune@pec.comune.trino.vc.it)

**OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL D. LGS. N.50/2016, TRAMITE RDO APERTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO DEL COMUNE DI TRINO. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 CIG ZF525E4696**

## PREMESSE

La presente lettera d'invito/disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Trino, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto come meglio specificato nel capitolato speciale descritto e prestazionale allegato.

La gara si svolgerà tramite Richiesta d'Offerta (RDO) aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) tra gli operatori economici abilitati al **bando M.E.P.A. "servizi" nella categoria "Servizi di Trasporto persone"**.

Il concorrente dovrà inviare i documenti richiesti nella RDO, a pena d'esclusione, esclusivamente attraverso la procedura M.E.P.A.

Il concorrente è ammesso a richiedere eventuali informazioni complementari o chiarimenti di natura giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura, inviando il proprio quesito - formulato per iscritto ed in lingua italiana - esclusivamente tramite il Portale degli acquisti della P.A. Le informazioni richieste verranno fornite dalla Stazione Appaltante tramite l'apposita sezione del Portale. I chiarimenti forniti costituiranno parte integrante della lex specialis di gara.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema Me P A. Si attiverà la sospensione o proroga, se del caso, della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati da CONSIP S.p.A. nella sezione MANUTENZIONE del PORTALE. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità.

Determina a contrarre n.147/1135 del 29/11/2018 del Responsabile del Settore Scolastico, Educativo – Culturale, Archivio, Sportivo e del Tempo Libero del Comune di Trino.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ex art.36, comma II, lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. e con applicazione del criterio dell'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Trino [codice ISTAT 002148]

**CIG ZF525E4696**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dr.ssa Erica Gennaro

## 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- 2) Lettera d'invito/disciplinare di gara;

Modelli allegati al disciplinare:

- a) Schema 1 Domanda di partecipazione autocertificazioni e dichiarazioni varie
- b) Scheda di Offerta Economica

**La documentazione di gara succitata è inserita nella piattaforma telematica del M.E.P.A. all'interno della richiesta di offerta (RDO Richiesta di offerta n°2160393)**

### 1.2 INFORMAZIONI ULTERIORI/COMUNICAZIONI

- a) Termini per la presentazione delle offerte. Come da riepilogo RdO su M.E.P.A.
- b) Modalità di apertura delle offerte. In seduta pubblica sul M.E.P.A: 20 dicembre 2018 dalle ore 15.00.
- c) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Come da riepilogo RdO su M.E.P.A.
- d) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
- e) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
- f) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la piattaforma del M.E.P.A.
- g) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- h) In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- i) In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti funzionali comporta diseconomie di scala e non è efficiente ed efficace dal punto di vista gestionale

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
----	--------------------------	-----	--	---------

1	<i>Servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico del Comune di Trino</i>	60113100 – 4 Servizi di trasporto scolastico	<i>P</i>	36.500,00
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>36.500,00</b>

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 il valore stimato (al lordo del ribasso offerto) delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata complessiva per lo stesso stabilita dall'art.3.1 del presente disciplinare è fissato in €. 36.500,00 oltre IVA.

L'appalto è finanziato con *mezzi propri di bilancio*.

Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a corpo ai sensi dell'art.3, c.I, lett. dddd) del D.lgs. n.50/2016 mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara.

L'ammontare dell'appalto come determinato si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore.

### **3. DURATA DELL'APPALTO.**

#### **3.1 DURATA**

Il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 01/01/2019 e con scadenza il 31/12/2019.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si ritiene cessato senza disdetta alcuna da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore si impegna a dare inizio al servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto in caso di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 d. lgs.50/2016.

### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Soggetti ammessi:

**Operatori Economici iscritti al bando M.E.P.A. "SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE".**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**Attenzione: in caso di partecipazione in forma associata tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.**

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara occorre aver conseguito un fatturato complessivo almeno pari a **€.140.000,00** al netto d'Iva. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività. Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del D.lgs. n.50/2016, si evidenzia che la stazione appaltante ha ritenuto

opportuno introdurre un limite di partecipazione che tenga conto di un determinato fatturato aziendale, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa appaltatrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. In tal senso la previsione di limiti di fatturato nei termini sopra esposti costituisce il più efficace strumento di selezione di offerte qualitativamente elevate. Ciò detto, tutelando i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati di know-how necessario. Inoltre tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, da parte dell'esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionali all'assolvimento del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### **6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

c) espletamento, nel triennio 01/12/2015-30/11/2018, servizi analoghi di trasporto scolastico, per un importo complessivo non inferiore a €.**50.000,00** al netto d'Iva. I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno dimostrare quanto sopra indicando i seguenti elementi: ciascun ente pubblico o privato presso il quale è stato svolto il servizio: descrizione del servizio stesso, data di inizio e termine, committente, relativo importo al netto dell'Iva. **ATTENZIONE: la data di inizio e termine deve essere ricompresa tassativamente entro l'arco temporale succitato. Conseguentemente dovranno essere calcolati ed indicati solo ed esclusivamente i servizi espletati nel periodo indicato.**

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

## **6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. In particolare l'impresa mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito relativo al fatturato e ogni impresa mandante almeno il 10%.

**Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3 lett.c)** nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

## **6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.



La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo al subappaltatore comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA L'OFFERTA È CORREDATA DA:**

NON RICHIESTA TRATTANDOSI DI APPALTO INFERIORE A €40.000,00 (art. 93, comma 1, d.lgs. n.40/2016)

## **10. SOPRALLUOGO**

SOPRALLUOGO ASSISTITO NON PREVISTO.

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Tutte le dichiarazioni sostitutive e i documenti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico.

Le dichiarazioni dovranno essere redatte esclusivamente sui modelli allegati alla presente lettera di invito/disciplinare e rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii;

a. con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) di cui all'art.1, comma 1, lett.s), del D.lgs. n.82/2005, **a pena di esclusione non sanabile**;

b. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La Stazione appaltante farà ricorso alla procedura del soccorso istruttorio con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice nei casi previsti sempre tramite la piattaforma del M.E.P.A.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente sarà escluso dalla gara.

La documentazione dovrà essere inoltrata elettronicamente rispettando le indicazioni del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'offerta e la documentazione dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre il termine perentorio indicato nella piattaforma M.E.P.A.

Tale offerta, inserita a sistema sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nella sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) "A - Documentazione amministrativa";
- 2) "B - Offerta economica".

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **12. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **13. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Nella sezione documentazione amministrativa (documenti richiesti) devono essere inseriti:**

**a. Istanza di partecipazione e dichiarazioni varie (UTILIZZANDO IL MODELLO PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE).**

b. Nel caso **dell'avvalimento**, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda, l'apposito documento elaborato dal sistema, facendo presente che il ricorso all'avvalimento sarà consentito solo se l'ausiliaria è già abilitata al M.E.P.A. al momento della presentazione dell'offerta. Unitamente a tale documento dovrà essere allegato al sistema il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

La documentazione di cui al punto a) e b) è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

#### **- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Documentazione obbligatoria presente a sistema.

Premesso che per essere abilitate al M.E.P.A e per partecipare alle RdO le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal Bando e che l'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP liberando le Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara, questa Stazione appaltante utilizzerà tali autocertificazioni e non le richiederà appositamente. Le autocertificazioni rilasciate in sede di abilitazione e approvate da Consip sono:

- 1 Dati dell'impresa (ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera di Commercio);
- 2 Oggetto Sociale;
- 3 Legali Rappresentanti e relativi poteri;
- 4 Amministrazione della società (Amministratori / quote /diritti reali e di godimento);
- 5 Dichiarazione relativa al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);
- 6 Dichiarazioni relative all'art. 80 (requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici);
- 7 Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il M.E.P.A.

In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l'impresa sottoscriverà necessariamente *(nel documento predisposto dalla Stazione appaltante e allegato al sistema)* ulteriori dichiarazioni in sede di offerta, rivolte a questa Stazione appaltante e riferite alla presente RdO:

**Tali dichiarazioni sono tutte contenute nella Scheda 1 Istanza di partecipazione e dichiarazioni ulteriori allegata alla presente lettera d'invito**

La sopracitata documentazione è obbligatoria, qualora una o più delle dichiarazioni suddette non dovessero essere presenti e/o visibili sulla piattaforma, la Commissione potrà esperire il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice comunicando tramite la piattaforma del M.E.P.A.

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B” – OFFERTA ECONOMICA**

La BUSTA VIRTUALE B) “OFFERTA ECONOMICA”, deve contenere l'offerta economica (redatta in lingua italiana, in competente bollo dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari), inserendola, esclusivamente attraverso il Sistema, a pena di esclusione, e quindi

per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2005”.

Tale valore dovrà corrispondere al risultato dato dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto all'importo complessivo a base di gara come richiesto nel modulo d'offerta economica (allegato) presente nella documentazione inserita a sistema dalla Stazione appaltante che le ditte partecipanti dovranno debitamente compilare e sottoscrivere digitalmente, a pena di esclusione.

In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere (anche nella parte decimale), sarà tenuta in considerazione l'offerta in lettere. L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato.

Il concorrente dovrà:

- scaricare dall'apposita sezione del Sistema l'allegato “scheda di offerta economica”, formulando su di esso la propria offerta;
- ricaricare sulla piattaforma telematica il file contenente la “dichiarazione offerta economica” per la formulazione dell'offerta economica, in formato.pdf, debitamente compilato in ogni sua parte a pena di esclusione non sanabile, e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione non sanabile, dal legale rappresentante dell'Operatore Economico avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere stata eventualmente allegata nell'apposita area della documentazione amministrativa), in base al quale è determinato l'importo complessivo offerto, contenente,:

✓ il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base d'asta;

✓ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

✓la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

Il portale non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a due.

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo sull'offerta economica, si precisa che l'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla Richiesta di offerta e all'Ordine diretto d'acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la Risoluzione n. 96/E del 6 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate - ha precisato che è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il documento di accettazione dell'offerta firmato dal PO che contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. Il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del Mercato elettronico essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità

individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e, cioè, mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) alla quale si rinvia).

Sulla base di quanto stabilito dalle Condizioni generali allegate ai bandi M.E.P.A., nelle quali, con riferimento dell'Ordine diretto, è previsto che l'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute, sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore. L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa non si proceda alla aggiudicazione dell'appalto (salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi).

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

## **15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice in quanto trattasi di servizi standardizzati, caratterizzati da elevata ripetitività, inferiori a €40.000,00.

## **16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

1. La gara si svolgerà mediante il Sistema dalla piattaforma informatica del sito <https://www.acquisitinrete.it> in seduta pubblica digitale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tale seduta il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione.
2. Prima dell'apertura delle buste, il seggio di gara può monitorare le offerte ricevute accedendo alla sezione BUSTE PRESENTATE.
3. Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, in presenza di offerte ricevute, l'Ente avvia le operazioni di valutazione accedendo alla sezione "ESAME DELLE OFFERTE".
4. L'esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste.

5. Nel caso in cui il seggio di gara/RUP accertasse la regolarità della documentazione amministrativa dei concorrenti, nella medesima seduta si procederà all'apertura della "Busta Economica" presentata dai concorrenti ammessi alla gara.
6. Nel caso in cui il seggio di gara/RUP, ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016, accertasse la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, assegnerà al concorrente un termine di 3 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e dei soggetti che devono renderle, a pena di esclusione.
7. Concluso il sub-procedimento del soccorso istruttorio, si procederà, mediante il sistema MEPA dalla piattaforma informatica del sito [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it), all'apertura delle offerte economiche.
8. La Stazione Appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l'ora delle successive sedute pubbliche.
9. Di seguito, le fasi per l'analisi delle offerte economiche:
- lettura e verifica dello schema di offerta economica;
  - lettura dell'offerta economica da ciascuno e formazione della graduatoria finale provvisoria di merito.
10. Il seggio di gara, infine, completata la valutazione della Busta economica, attesta, attraverso la procedura del sistema "chiudi graduatoria e mostra classifica", la conclusione delle attività di valutazione e propone l'aggiudicazione.
11. Saranno esclusi dalla procedura gli Operatori Economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali.
12. Saranno esclusi gli Operatori Economici che offrano il servizio con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
13. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:
- procedere ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
  - sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura;
  - ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.
14. Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
15. L'Ente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione che diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
16. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
17. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.
18. Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 co. 9 del Codice in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ed affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b).

## **17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la stazione appaltante formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.



In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vercelli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016, per le esigenze concorsuali e contrattuali.

## **21. ALTRE INFORMAZIONI**

a) Tutte le condizioni relative all'appalto sono indicate nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti progettuali cui si rinvia;

- b) Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui alla presente lettera d'invito/disciplinare di gara hanno il carattere di inderogabilità e, pertanto si fa luogo all'esclusione dalla gara (salvo soccorso istruttorio) nel caso in cui le medesime non vengano rispettate o manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti;
- c) Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:
- ✓ La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta efficace;
  - ✓ La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione;
- L'ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla eventuale determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala;
- d) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- e) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- f) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di Trino, nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs.
- g) La presentazione delle offerte non vincola l'Ente appaltante all'aggiudicazione dell'appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
- h) I ricorsi avverso il CSA e la presente lettera d'invito/disciplinare devono essere notificati all'ente appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 Torino 10129 Italia
- i) ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 gli Enti appaltanti in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi del citato D.lgs 50/2016, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la migliore offerta.
- j) ai sensi dell'art. 105 comma 6, per quanto riguarda l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n.6 recante: *“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice.”*
- k) Trasparenza e Tracciabilità: l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici altrimenti coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire

negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità. Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 87/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

- l) Normativa applicabile: per quanto non previsto nel disciplinare, nel CSA si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
- m) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- n) In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.